

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XIII.

P A R T E U N I C A

1827.

M O D E N A

PER GLI EREDI SOLIANI

TIP. REALI.

(N. 1.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE DELLA CITTA' E PROVINCIA
DI REGGIO.

AVVISO.

Per risolvere regolarmente ed in modo definitivo le controversie suscitate intorno ai diritti dei pretendenti sulle acque del canale di Albinea, la Commissione incaricata da S. A. R. di questo giudizio ha domandato al Governo il sequestro di un tratto del torrente Crostolo anche superiormente all'incile del canale di Albinea.

Secondando pertanto la domanda della Commissione, il Governatore determina quanto segue:

1. Sono poste sotto sequestro le acque del Crostolo che alimentano il canale di Albinea dal tratto del suddetto torrente, che incominciando dal luogo denominato il *Bocco* proseguono sino all'incile d'esso canale.

2. Entro e per tutto il giorno 26 del corrente Marzo tutti quelli, che intendessero di aver ragioni da far valere per derivazione di acque dal Crostolo nel suddetto tratto del *Bocco* all'incile del canale di Albinea dovranno aver presentato le rispettive deduzioni accompagnate dalla produzione dei titoli che giustificino i loro diritti.

*Dato in Reggio dal Palazzo di Governo
questo giorno 8 Marzo 1827.*

MALAGUZZI.

A. BENVENUTI Segret. di Gov.

(N. 2.)

(4)

IL CONSIGLIERE DI STATO

INTENDENTE GENERALE DEI BENI CAMERALI,
ALLODIALI, ED ECCLESIASTICI.

NOTIFICAZIONE.

Cessati col 31 scorso Dicembre gli effetti dei Sovrani venerati Chirografi de' giorni 27, e 28 Ottobre 1823 in virtù dei quali era abilitata questa Generale Intendenza a sottoporre all'esazione privilegiata i debitori ai varj Stabilimenti Ecclesiastici di tutte le Provincie dello Stato per le rendite dipendenti da partite staccate dal Patrimonio Ecclesiastico, e cedute agli Stabilimenti medesimi, ha conosciuto S. A. R. il nostro clementissimo Sovrano in seguito di rappresentanza umiliatagli dal Dicastero, essere conveniente il prorogare per qualche tempo il privilegio di esigere in via forzosa, onde rendere utile una tale misura fino al segno di porre in corso libero da ogni intralcio le rendite summentovate.

Degnatosi pertanto con ossequiato rescritto del giorno 19 Marzo p. s. N. 1039 di protrarre a vantaggio degl' Instituti cessionarj il beneficio della privilegiata escussione a tutto il prossimo venturo Anno 1828, la Generale Intendenza rende manifesta al Pubblico la concessione Sovrana, ed inerendo in pari tempo al disposto nella relativa Notificazione del 29 Novembre 1823, diffida di bel nuovo i debitori surriferiti a pagare entro il perentorio

(5)

termine di giorni quindici 15 decorrendi dalla pubblicazione della presente in mano de' rispettivi assegnatarj le rendite finora in loro favore decorse, e ad essere puntuali al saldo delle decorrende in avanti alle fissate scadenze, prevenendoli che diversamente saranno accolte e provvedute quelle domande tutte che potranno insinuarsi dai cessionarj per profittare della graziosa determinazione di S. A. R. nel riscuotere i redditi loro appartenenti, locchè porterà ne' morosi l' aggravo del Caposoldo, e delle spese degli Atti.

Modena 18 Aprile 1827.

LUIGI CONTE GUICCIARDI.

C. F. BARTOLOMASI FF. di Segret.

(N. 3.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc.,
Arciduca d' Austria, Principe Reale d' Ungheria,
e di Boemia.*

Intenti Noi a provvedere sopra alcuni reclami, che Ci sono stati sottoposti, ed umiliati, ed all' oggetto di rimuovere gl' inconvenienti, che in riguardo alle Ipoteche Convenzionali, ed anteriori all' attivazione del Sistema Ipotecario nascono a pregiudizio di quei Debitori, i quali sottostar devono ad Ipoteche sui proprii Fondi per un valore eccessivamente

maggiore del loro debito; sentito il voto in proposito del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, Ordiniamo, e Dichiariamo quanto segue, intendendo che abbia ad aver forza di Legge.

1. Ogni qual volta la Iscrizione presa da un Creditore, il quale, a termini anche della convenzione, avrebbe diritto d' Ipoteca Generale, o sopra tutti i beni presenti, o sopra i beni presenti e futuri, cadrà sopra più Stabili oltre il bisogno per la cautela del Creditore stesso, avrà il Debitore azione per domandare davanti il Tribunale la cancellazione della suddetta Iscrizione nella parte che ecceda il bisogno di detta cautela.

2. Perchè possa ritenersi eccessiva la Iscrizione in questo caso d' Ipoteche Convenzionali dovrà il valore dei Fondi iscritti, liberi già da altri vincoli, ed Ipoteche, superare per più di una metà l' ammontare del Credito Capitale, e relativi frutti di un biennio, oltre il valore approssimativo delle spese giudiziarie nel far valere il Credito.

3. Deroghiamo perciò al disposto nel paragrafo ultimo dell' Art. 2161 del cessato Codice Italiano, il quale, siccome parte dell' attuale Sistema Ipotecario, fu conservato in vigore col Nostro Decreto 28 Agosto 1814.

Dato in Modena dal Nostro Reale Palazzo questo giorno 30 Aprile 1827.

FRANCESCO.

(N. 4.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE DELLA CITTA' E PROVINCIA
DI REGGIO.

NOTIFICAZIONE.

Il frequente abuso di danneggiare i campi altrui ha richiamato l' attenzione del Governo, ed è perciò che senza pregiudizio delle leggi, e dei regolamenti diretti alla difesa dell' altrui proprietà che sono in vigore, si ordina quanto segue.

1. È vietato a chiunque di cogliere frutta, erbe, od altri prodotti campestri in qualsiasi quantità sui fondi altrui senza permesso del proprietario, il quale non si presumerà mai, ma dovrà provarsi, sotto la pena di Italiane Lire cinque per ogni contravvenzione.

2. È proibito il passaggio sui fondi altrui, ancorchè fosse per carreggiate, viali, o sponde interne dei fossi di confine, senza titolo espresso di permesso, o di servitù, sotto pena di Lire due per ogni contravvenzione.

3. In caso poi che il passaggio fosse con bestiami la multa si accrescerà di una Lira d' Italia per ogni capo di bestiame grosso, e di centesimi 50 per ogni capo di bestiame minuto, e ciò senza pregiudizio dell' emenda dei danni ove il caso lo esigesse.

4. Chiunque senza il permesso del proprietario s' introdurrà sull' altrui fondo con armi, o strumenti di caccia, incorrerà per questo

solo fatto nella penale prescritta dagli articoli 10 e 12 del Sovrano Decreto 6 febbrajo 1815.

5. Non ostante le disposizioni suddette potranno i viandanti nei mesi di Novembre, e successivi sino a tutto Marzo di ogni anno passare liberamente pei sentieri di antico e pubblico uso; che attraversassero i fondi altrui.

6. Nel caso di recidiva in alcuna delle contravvenzioni contemplate nei precedenti articoli, vi avrà duplicazione di multa.

7. Il prodotto delle multe per un terzo devolverà alle casse comunali, e gli altri due terzi spetteranno al denunciante, ed alla forza armata, che avrà posto in commesso il contravventore. Se non vi ha denunciante i due terzi spetteranno per intiero alla forza armata predetta, se avrà essa scoperta la contravvenzione, e in caso diverso il terzo che avrebbe spettato al denunciante devolverà egualmente alla cassa comunale.

8. La cognizione delle contravvenzioni sarà di competenza dei Podestà, o Sindaci in tutti quei casi, in cui non si faccia luogo a processo criminale, e simultaneamente si conoscerà pure della rifazione dei danni semprechè trattisi di un danno non maggiore d' Italiane lire venti, salvo in tutti i casi il ricorso al Governo.

*Dato in Reggio dal Palazzo di Governo
questo giorno 9 Maggio 1827.*

MALAGUZZI.

A. BENVENUTI Segret. di Gov.

(N. 5.)

IL MINISTRO
DI PUBBLICA ECONOMIA.

La Commissione di liquidazione del debito pubblico dopo aver eseguite diverse importanti operazioni, ha condotta a termine anche la classificazione dei crediti per somministrazioni, dette d'Alloggi, fatte dai Particolari nelle due Provincie di Modena e Reggio pel mantenimento delle Truppe dall' epoca del 1796 sino al 1802, e ciò coerentemente alle massime fissate da S. A. R. il Clementissimo nostro Sovrano con suo Chirografo 14 febbrajo anno corrente.

Mentre la stessa Commissione si sta occupando della liquidazione di altri titoli creditorii, la di cui classificazione verrà quanto prima fatta conoscere al Pubblico, in ordine intanto al suespresso si rendono note le seguenti norme sanzionate dalla Sovrana Autorità.

1. I Crediti per le somministrazioni d'Alloggi sono stati classificati e distinti nelle tre categorie di ammessi, sospesi, ed esclusi.

2. Que' creditori, che non si trovano inseriti negli elenchi degli ammessi o dei sospesi, sono esclusi definitivamente dalla liquidazione o per massime stabilite, o per mancanza di giustificazione.

3. Una tabella generale dei crediti ammessi disposti in ordine alfabetico sarà affissa presso l' Ufficio della Ragionateria del debito pubbli-

co, ed inoltre gli elenchi dei sospesi e degli ammessi disposti come sopra per comodo di chi ha rispettivamente somministrato entro le Provincie di Modena e di Reggio saranno resi ostensibili presso le seguenti Comuni.

*Per la Provincia
Modonese.*

MODENA,
MIRANDOLA,
CARPI,
FINALE,
SASSUOLO, e
PAVULLO.

*Per la Provincia
Reggiana.*

REGGIO,
CORREGGIO,
BRESCELLO,
SCANDIANO,
MONTECCHIO, e
CASTELNOVONE' MONTI.

4. Que' creditori, che conservassero tuttora presso di loro la bolla di riscontro alla denunzia presentata sotto il cessato Governo, dovranno rilasciarla alla Ragionateria del debito pubblico, ed inoltre tutti avranno l'obbligo di consegnare alla stessa l'altra ottenuta in seguito del Ministeriale Avviso 28 Ottobre 1814. Dovranno poi molti de' creditori esibire ancora le prove e giustificazioni d'essere gli attuali proprietarj del credito o per acquisto, o per successione, dietro di che otterranno l'infradicendo trattamento portato dall'Art. 7.

5. Derivando la maggior parte delle sospensioni dall' avere i creditori alle insinuazioni fatte sotto il Governo Italiano uniti i recapiti originali acciò fossero inoltrati a Milano, e

non essendone di là ritornato che un piccolo numero, S. A. R. ha stabilito nel citato Chirografo di accordare a tali creditori il termine a tutto Dicembre 1829 per farne ricerca, e presentarli; giacchè senza l'esibizione del recapito originale non si fa luogo a liquidazione di alcun credito. Spirato poi detto termine senza che siano stati esibiti al Ministero gli avvisati recapiti, si riterranno tali crediti definitivamente esclusi, e di niun valore.

6. Ai creditori le cui partite sono sospese per altri motivi, che si vedranno descritti negli appositi elenchi, resta assegnato tutto il venturo anno 1828 (termine di rigore) ad avere presentato tutto ciò che può farne togliere la sospensione.

7. I crediti delle suddette somministrazioni, dai quali sonosi dedotti gli acconti che molti ottennero dal cessato Governo, si consolideranno coll'annua rendita del 3 per ofo dalle L. 200 Italiane inclusivamente in avanti: tutte poi le somme minori, come pure quelle frazioni, che nelle maggiori oltrepasseranno le centinaja, si pagheranno in contante al 60 per ofo. L'annua rendita decorrerà dal primo Gennaio anno corrente, e se questa giugnerà ad Italiane Lir. 50 si pagherà in due rate semestrali posticipate; se poi sarà minore in una sola rata alla fine di Dicembre di ciascun anno. Sarà per altro in arbitrio d'ogni creditore il domandare l'unione di cartelle sì proprie in origine, che acquistate per legale contratto.

Tali graziose Sovrane disposizioni cominceranno a sortire il loro effetto col principio di Luglio prossimo venturo.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia questo giorno 26 Giugno 1827.

L. RANGONI.

FRANCESCO RICCARDI Vice-Segret.

(N. 6.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE DELLA CITTA' E PROVINCIA
DI REGGIO.

NOTIFICAZIONE.

Volendo S. A. R. togliere ogni adito, o pretesto di errore agli abitanti della parte montuosa di questa Provincia, dove trovansi boschi di ragione Sovrana, onde non si facciano a violarne i pascoli, o in altro modo attentare alla proprietà ha ordinato che sieno segnati in modo ben visibile i confini col piantare dei termini di tratto in tratto sui punti principali, che indichino a chiunque l'appartenenza del bosco. Dietro il quale provvedimento non rimanendo più alcuna scusa a quelli che si facessero lecito di abusarne si ordina quanto segue.

1. Chiunque si farà lecito d'introdursi nei boschi reali con bestiami in pascolo incorrerà nella multa di Lir. 3 Italiane per ogni capo

di bestiame grosso, e di Lir. 1 per ogni capo di bestiame minuto.

2. Anche nel caso che i bestiami sieno rinvenuti nel bosco senza guida di verun conduttore, il proprietario verrà multato come sopra.

3. Chi si farà lecito di recidere piante incorrerà nella multa di Lir. 5 per ogni pianta di alto fusto, e di Lir. 3 per ogni arbusto, senza pregiudizio dell'azione criminale, qualora vi concorressero gli estremi necessari.

4. Tutte le contravvenzioni di cui sopra si dovranno far costare mediante processo verbale dei Guardaboschi, Dragoni, od altri agenti della forza pubblica nello stesso modo che le contravvenzioni di Finanza.

5. Il giudizio sulla validità del processo verbale di contravvenzione, e la conseguente applicazione delle multe incorse, apparterrà in prima istanza al regio Ispettore generale dei boschi.

6. Dal giudizio suddetto si potrà appellare al Governatore della Provincia entro il termine di giorni otto dalla intimata decisione dell'Ispettore suddetto.

7. In pendenza dell'appello le multe dovranno essere poste in deposito presso i rispettivi Podestà, o Sindaci, ovvero dovrà essere indotta idonea sigurtà, in difetto di che non resterà sospesa l'esecuzione.

8. Il prodotto delle multe verrà erogato per un terzo agli inventori, e per gli altri due terzi ai Guardaboschi, Dragoni, od altri agenti della forza pubblica.

9. Gl'impotenti a pagare sconteranno la pena col carcere in regola di Italiane Lir. 1 per giorno.

Dato in Reggio dal Palazzo di Governo questo giorno 2 Luglio 1827.

MALAGUZZI.

A. BENVENUTI Segret. di Gov.

(N. 7.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA.

In seguito di quanto venne annunziato colla Notificazione delli 26 Giugno prossimo scorso, l'apposita Commissione del debito pubblico ha terminata anche la liquidazione degl' infrascritti titoli creditorii delle due Provincie di Modena e Reggio sino al 1802.

1. I Crediti contro sopresse Corporazioni.
2. I Prestiti fatti nel 1796 al Magistrato degli Alloggi, e quelli fatti in epoche successive ad altre Autorità Governative.
3. Gli Affitti di Locali non pagati dal Governo Italiano.
4. Le Pensioni arretrate.
5. I Crediti in causa d'acquisto de' beni stabili fatto sotto il cessato Governo.
6. I Censi contro il Magistrato degli Alloggi, contro il Banco della Comunità di Modena, e contro la Provincia del Frignano.
7. Molti Crediti di diversa qualità e specie uniti in un solo Elenco.

I Crediti appartenenti a ciascuno dei detti titoli sono stati divisi nelle tre classi di ammessi, di sospesi, e di esclusi, per modo che chiunque non trovisi compreso nelle due prime resta collocato nella terza, o perchè il preteso di lui Credito fu liquidato a Milano, o per mancanza di giustificazione, o perchè all'ammissione ostano le massime stabilite per la liquidazione del debito pubblico.

Gli Elenchi dei suddetti Crediti sì ammessi che sospesi disposti in ordine alfabetico si troveranno per comodo dei Creditori presso le Comunità di Modena e Reggio, oltre una Tabella di tutti gli ammessi che sarà resa ostensibile dalla Ragionateria del debito pubblico.

Incomberà ai singoli Creditori di presentare, e rilasciare alla Ragionateria predetta la bolla di denuncia 1814 e 1815 per ottenere il pagamento del Credito; come pure di darle tutte le prove e giustificazioni dell'attuale proprietà del Credito.

Essendo tali Crediti per la maggior parte sospesi a causa dell'unione dei recapiti originali fatta alle insinuazioni presentate al tempo del cessato Governo, e non ritornati da Milano, resta perciò assegnato a simili Creditori, in forza del Sovrano Chirografo 14 febbrajo scorso, il termine a tutto l'anno 1829 per presentarli al Ministero, passato il quale cesserà in essi ogni diritto di compenso.

Se poi i Crediti saranno sospesi per altri motivi; che si vedranno indicati ne' relativi

Elenchi dovranno i Creditori presentare entro il venturo anno 1828 quanto può occorrere per la loro ammissione al pagamento.

I Crediti infruttiferi verranno consolidati e pagati coll' annua rendita del 3 per cento nel modo e colle stesse discipline stabilite colla succitata Notificazione 26 Giugno prossimo scorso per le somministrazioni militari; ma i Crediti in origine fruttiferi, compresi anche i Censi, saranno consolidati colla rendita annua, ossia interesse del 4 per 100, aggiungendo al capitale il frutto in detta regola (qualunque ne fosse il pattuito nei Rogiti) dall' 8 febbrajo 1814 fausta epoca del possesso di questi Stati preso a nome di S. A. R. il Graziosissimo nostro Sovrano, sino a tutto il passato anno 1826, rendita che sarà decorribile dal 1 Gennajo scorso, e pagabile nelle rate e tempi medesimi stabiliti per quelle provenienti da somministrazioni dette d' Alloggi.

Molti Creditori hanno denunziato sotto il Governo Estense, ma trascurato di farlo al tempo del Governo Italiano, oppure non presentarono in tempo i recapiti e schiarimenti domandati dalla Commissione liquidatrice in Milano, cosicchè debbono attribuire soltanto a loro fatto e colpa la non seguita liquidazione.

Quantunque secondo le Leggi del cessato Governo fossero tali Creditori decaduti da ogni diritto di pagamento, ciò non ostante S. A. R. si è degnata di ordinare con Decreto 16 Giugno prossimo scorso che sopra quella somma la quale sarà liquidata ed ammessa

dalla Commissione, venga loro pagato in denaro contante, e per una sol volta un cinque per cento e ciò secondo un ragguaglio combinato nel concorso delle massime di una benefica equità, e di quelle che debbono provvedere alla giusta indennità dello Stato.

Oltre tutte le sopraindicate categorie di Crediti anteriori pel loro titolo al 1802 la Commissione inerendo agli Ordini Sovrani ha pure intrapresa la liquidazione di altri Crediti per titoli diversi, e specialmente d' Alloggi riferibili all' intervallo tra il 1802 ed il 1813, la quale ritardata fin qui per particolari difficoltà di amministrazione, sarà però fra non molto compiuta, e porterà la conseguenza di assicurare ai rispettivi Creditori una rendita di consolidato al 4 per 100 colla decorrenza dal 1 Gennajo dell' anno corrente.

Data in Modena dalla Residenza del Ministero di Pubblica Economia questo giorno 15 Settembre 1827.

L. RANGONI.

FRANCESCO RICCARDI Vice-Segret.

(N. 8.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA.

Ultimata per Sovrana Munificenza la costruzione dei due Sostegni del Diamante e di Albareto in questo Canale Naviglio, ed ese-

guiti molti altri lavori a miglioramento e sistemazione dello stesso Canale e del Panaro per vantaggio della Navigazione, nell'atto che si mette in attivazione il secondo degli accennati Sostegni in corrispondenza specialmente dell'onere di manutenzione viene stabilita una tassa da esigersi pel transito delle Barche nel medesimo conforme a quella ordinata pel Sostegno di Bomporto colla Notificazione 9 febbrajo 1816, e quale viene quì appiedi registrata giusta la Sovrana Mente.

E però colla presente Notificazione si ordina a chiunque o suddito, o forestiere il quale d'ora in avanti farà passaggio pel mentovato Sostegno di Albareto con Barche od altri Legni minori di dover pagare in mano di chi ne verrà delegato quanto si vede espresso nell'infra scritta tariffa, un esemplare di cui si terrà immancabilmente esposto nel luogo a lume di ognuno, senza che vi possa essere titolo qualsivoglia, o privilegio per ritenersi giammai assoluto dal pagamento della tassa prescritta.

TARIFFA

DI QUANTO DEVONO PAGARE I CONDUTTORI DI BARGHE ED ALTRI LEGNI CHE TRANSITERANNO PEL NUOVO SOSTEGNO DETTO DI ALBARETO.

Per qualunque Barca grande col tiemo andando all'insù verso Modena, comprese eziandio le Barche corriere Italiane L.	I	54
Per ogni Monara, ossia Alibo o Santinone, e così per ogni Battello con Tiemo „	I	03
Per ogni Battello, ossia Burchiello „	—	52
Siano queste cariche o vuote, unite o separate dalle altre Barche o Tiratura si calcolerà sempre per ciaschedun capo quanto sopra.		
Per ogni Barchino coperto carico di passeggeri o di merci, o vuote per andare all'insù „	I	03
Per ogni Bucentoro „	I	79
Per qualunque Burchio da Pesce „	I	03
Per qualunque Zatta di legnami od altro „	I	54
Per le Barche che conducono la legna od altro in servizio della Real Corte, e così per le Barche che conducono il sale si dovrà soltanto pagare la metà di quanto resta tassato di sopra.		
Le Barche poi ed altri Legni forestieri, ancorchè in condotta dei Paioni dello Stato, dovranno pagare il doppio di quanto viene rispettivamente tassato per le Barche, e gli altri Legni terrieri.		
Le Barche poscia, e così qualunque altro Legno che passeranno pel Sostegno nell'andare al basso, siano cariche o vuote, non saranno soggette che al pagamento della sola metà delle soprascritte rispettive somme.		

Data in Modena dal Palazzo di Residenza del Ministero di Pubblica Economia questo giorno 27 Ottobre 1827.

L. RANGONI.

FRANCESCO RICCARDI Vice-Segret.

(N. 9.)

IL PODESTA'

DELLA COMUNE DI MODENA.

AVVISO.

La pubblica quotidiana contrattazione dei Grani che da tempo antichissimo si fa in questa Piazza di Modena, in luogo detto la Gabella del Grano per comodo degli Abitanti nella Comune, fu con savio consiglio in ogni tempo sorvegliata dall' Autorità Locale.

Fu perciò che la Comunità somministrò sempre gratuitamente un ampio Locale, prestando con tal mezzo alla concorrenza dei Venditori il comodo di ivi depositare i loro Grani, onde essere custoditi fino a tanto che loro si prestasse l' incontro di venderli ad un prezzo conveniente. Furono altresì prescritte discipline, onde assicurare a vantaggio pubblico, e dei Commercianti istessi la lealtà dei contratti, ed a rimuovere i monopolj, e le frodi, che per avventura si tentassero dalla malizia di alcuni per alterare la giusta norma dei contratti.

Tali discipline, e segnatamente quelle prescritte dagli Avvisi 7 Settembre 1800, 4 Maggio 1802, e 12 Agosto 1805, coi quali fu espressamente proibito a qualunque Traghetto, o Vetturale di depositare, o vendere, o per se, o per interposta Persona qualunque sorta di Grano in qualsivoglia luogo diverso dalla pubblica Gabella, e fu vietato ad ogni

Abitante, ed in ispecie agli Osti, e Stallaticchieri di somministrare ai Traghettoni, o Vetturali predetti il comodo di riporvi, e conservarvi i Grani destinati alla vendita, sono presentemente nella massima parte dimenticate, e vengono sottratte le contrattazioni, anche delle piccole partite di Grano all' Autorità, con pregiudizio delle norme dei prezzi reali correnti, inabilitando in tal guisa la Comunità ad avere dati sicuri per la formazione del Calmiere del pane, per la formazione delle Tabelle da trasmettersi al Governo, e per altri interessantissimi oggetti. A provvedere pertanto all' abuso invalso, S. E. il Sig. Consigliere di Stato Marchese Luigi Maria Coccapani Imperiali Governatore della Provincia di Modena inerentemente alla spiegata Sovrana Mente ha eccitato lo zelo di questa Comunità a richiamare in vigore le antiche discipline per rimettere nella sua attività questa Gabella del Grano, con modificare anche le discipline istesse in quelle parti che ravvisasse convenienti per variate circostanze, e giusta il metodo in oggi introdotto di fare il commercio delle Granaglie.

Fattosi riflesso dalla Comunità essere difficile al dì d' oggi di classificare senza contrasto i veri Traghettoni, e Vetturali per non eseguirsi più, come in passato, il trasporto dei Grani da un luogo all' altro a soma con giumenti, o con piccole carrette, ma soltanto sopra carrette, o brancali tirati da più cavalli, o muli, ha proposto al Governo di adottare una nuova massima, con accordare tutte mai le fa-

cilitazioni, e non restringere in verun modo il Commercio dei Grani presso i Possidenti, e Negozianti di granaglie all'ingrosso, ma di regolare soltanto le contrattazioni di Grani a piccole partite da farsi nella pubblica Gabella, e non in altro luogo, da quei Mercantelli conosciuti in addietro sotto il nome di Traghettoni, o Vetturali. La Comunità per facilitare inoltre le contrattazioni nella indicata Gabella, e per togliere ogni pretesto a quelli, che in virtù della presente disposizione dovranno in avvenire depositare i loro Grani, e venderli in detto luogo, li esenta anche dalla tenuissima mercede, solita a pagarsi al Deputato, la quale mercede sebbene lontana dal potere alterare il prezzo del genere, e dal compensare la comodità del locale, degli utensigli, e della custodia dei Grani, ed a soddisfare l' Ufficiale Deputato, non solo per la custodia predetta, ma eziandio per vegliare all' esecuzione delle discipline, pure si vuole tolta a carico dei concorrenti alla Gabella stessa.

Essendo state approvate dal Governo le variazioni proposte dalla Comunità alle antiche discipline, in massima con Dispaccio della prelodata E. S. del 7 corr. Mese N. 9215, e definitivamente poi con altri dispacci 10 e 14 corrente Dicembre N. 9951 e 10578 si ordina quanto segue.

1. Ferma stante la facoltà come in passato ai Possidenti terre aventi granajo in questa Città di fare tradurre i Grani raccolti nei proprj fondi ai rispettivi granaj, e di venderli in

quel dettaglio, che ad essi tornerà più comodo, si ingiunge l' obbligo ai Negozianti di granaglie all'ingrosso aventi uno, o più granaj in questa Città di denunziarsi alla Comunità, e per la medesima all' Ufficio de' Signori Giudici alle Vittovaglie, per ottenere gratuitamente un recapito, che compri la fatta dichiarazione, ed i medesimi attesa la loro qualità di Negozianti all'ingrosso, che dipende dalla libera loro scelta, non potranno introdurre, nè estrarre dai loro granaj una quantità minore di un carro di Grano per volta, che si ritiene di sacca 16 a misura Modenese.

2. Le vendite di Grani in quantità minore della suindicata, da farsi dai Mercanti di granaglie al minuto seguiranno unicamente nella pubblica Gabella del Grano, e resta perciò rigorosamente vietato ai medesimi di tradurli, e scaricarli in altro luogo fuori di detta Gabella, e molto meno di venderli nelli Stalatici, Osterie, Botteghe, od altro qualsiasi luogo, tanto in pubblico, che in privato; come pure restano vietati gli ammassi di Grano di loro ragione ovunque alla distanza di un miglio dalla Città per tutto il circondario della medesima, ed eziandio di scaricarli, e farne vendita nelle Osterie, o qualunque altro luogo delle Ville del Circondario nel raggio di sopra indicato.

3. Da detta prescrizione si eccettuano soltanto i così detti *Biavaroli* per le vendite a misura minore di un sacco ad uso di biada per cavalli, muli, ed altri bestiami.

4. Si proibisce ai Facchini, Sensali, ed a qualunque siasi altra Persona l' andar fuori di Città ad incontrare Grani destinati per la detta Gabella del Grano, e farne contratti, prima che siano giunti al luogo predetto.

5. Pervenuti che siano detti Grani da vendersi nel luogo della mentovata Gabella, si proibisce ai detti Facchini, e Sensali di intromettersi nei Contratti, e però resta vietato ai Facchini di avvicinarsi ai contraenti prima che sia seguito il contratto tra il Venditore, e il Compratore, e soltanto potranno avvicinarsi ai medesimi qualora fossero chiamati spontaneamente, giacchè loro non compete alcun privativo diritto, per portare il Grano alla casa dell' ultimo, avvertendo però di assicurarsi prima, che siano stati da amendue i contraenti denunciati i prezzi fatti sopra la specie contrattata al Deputato in detta Gabella del Grano.

6. Resta pure vietato ai Fornari, e Fariotti il provvedere, e far provvedere Grano in detta Gabella, come pure ai Negozianti di Grani all'ingrosso tanto di questa Città, che di fuori, ed ai Sensali il comparire, e porre piede in qualunque tempo, per verun motivo, causa, o pretesto in detta Gabella del Grano, nè in vicinanza della medesima.

7. Perchè finalmente non venga commessa frode d'intelligenza, ed insinuazione degli obbligati ad introdurre i loro Grani nella Gabella resta incaricato sotto pena della privazione dell'impiego, il predetto Deputato d'invigilare

sopra la condotta dei medesimi, e trovandoli contrafacenti di prontamente riferire all' Ufficio dei Signori Giudici alle Vittovaglie, il di cui zelo coadjuvato anche dalla vigilanza della pubblica forza, non mancherà certamente di fare osservare il presente Regolamento.

8. Si prevalga di questo Avviso ognuno dei nominati, adempiendo esattamente a quanto viene prescritto, poichè diversamente si incorrerà nella pena di Modenesi lire trenta per ogni sacco di frumento, e di simili lire quindici per ogni sacco di frumentone, e mistura, da ognuna delle suddette persone contravvenienti, e per ogni contravvenzione, compresi i Stallaticchieri, Osti, e Bottegaj, che prestassero comodo al deposito, e vendite di Grani nei rispettivi Stallatici, Osterie, Bettole e Botteghe, e sotto pena della carcere, in regola di giorni uno per ogni Lire sette e mezzo di Modena, a chi non avrà modo di pagare la penale in contanti. Le penali stesse saranno inflitte dai Signori Giudici alle Vittovaglie, che ripartiranno le pecuniarie nel modo già in vigore per le altre multe giudicate dal loro Ufficio, e si rivolgeranno per requisitoria alla Polizia locale, per l'esecuzione delle pene afflittive riguardo agli impotenti al pagamento.

9. In virtù poi delle adottate disposizioni si otterrà il risultato propostosi dal Governo, e dalla Comunità di avere mediante una copiosa vendita di frumento in questa pubblica Gabella dati sicuri per la formazione del setti-

manale Calmiere al pane, e per ciò più non saranno presi a calcolo i prezzi seguiti ne' mercati di Mirandola, e Carpi per formare, come in passato, il regolatore del Calmiere suddetto. Ciò si rende noto ai liberi esercenti la vendita del pane a loro regola, e perchè sappiano, che la formazione del Calmiere seguirà coi soli prezzi fatti in Modena, salvi quei casi straordinarj, pei quali la Comunità a tutela del pubblico interesse ritenesse di dover far uso anche dei prezzi seguiti in detti Mercati di Mirandola, e Carpi, e quindi che è variato in questa parte quanto fu reso noto cogli Avvisi 3 Settembre 1824, e 17 Marzo 1826, i quali nel resto rimangono nel pieno loro vigore.

10. Tutte le sovraespresse disposizioni sortiranno il loro pieno effetto col principio del prossimo venturo Anno 1828.

Modena dal Palazzo di Comunità
15 Dicembre 1827.

G. R A N G O N I.

TARDINI Segret. in Capo.

(N. 10.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc.,
Arciduca d' Austria, Principe Realed' Ungheria,
e di Boemia.*

Dopo il Nostro Editto del 29 Dicembre 1815 sulla Distrettuazione delle Provincie di Modena, e Reggio essendosi variate alcune circostanze, ed avendo Noi conosciuto coll' esperienza, e colle visite locali, che si rendono utili diversi cambiamenti pel migliore andamento dell' Amministrazione, e pel vantaggio delle Popolazioni; abbiamo determinato, e determiniamo che dal giorno primo del prossimo venturo Gennajo in avvenire la Distrettuazione delle medesime due Provincie di Modena, e Reggio venga sistemata come segue:

PROVINCIA DI MODENA.

CAPI LUOGHI

COMUNI DI I. RANGO.

MODENA . . . *M*ODENA Capitale - S. Agnese - S. Cataldo con S. Giacomo - S. Caterina - S. Faustino - Saliceta S. Giuliano con S. Marone - Baggiovara - Cogmento - Cittanova con S. Donino di Cittanova - Freto e Ramo - S. Pangrazio - Lesignana - Ganaceto - Soliera - Villanova di là - Campogalliano - Saliceto Buzzalino - Collegarola - Collegara - Nizzola - Portile - Mugnano - S. Cesario - S. Ambrogio - Saliceto Panaro - Albareto - Villanova di quà - Bastiglia - Sorbara - Bomporto con Villavara di sotto - S. Lorenzo della Pioppa - Solara - S. Pietro in Elda - S. Prospero.

COMUNI DI II. RANGO.

MIRANDOLA . *M*IRANDOLA Città - S. Martino di Carano - Vigona - S. Giacomo delle Roncole con Borgofuro - Cividale con Borghetto - Camurana - Quarantoli - Tramuschio - Mortizzuolo - Gavello - S. Martino in Spino - Cavezzo - Medolla - Villafranca - Casare, o Motta - Disvetro - Staggia.

CARPI *C*ARPI Città - Quartirolo - S. Croce - Gargallo - Cibeno - Fossoli - S. Marino - Sozzi Galli - Limidi - Cortile - S. Martino di Secchia - Migliarina - Rovereto - Novi - Budrione.

FINALE . . . *F*INALE Città con Serraglio, Via Rovere, Selvabella, Brattalari, e Ca-

CAPI LUOGHI

SASSUOLO . . .

bianca di sotto - Massa - Reno - Casumaro.

*S*ASSUOLO Terra Nobile - Braida - Montegibbio - Fiorano - Spezzano - Nirano - Fogliano con S. Stefano - Maranello - Torre di Gorzano con Gorzano - S. Venanzio - Montagnana - Rocca S. Maria - Varana - Montebaranzone con Pescarola - Pigneto - Sassomero - Faeto - Pri- gnano con Moncerato - Castelvecchio - S. Michele - S. Martino di Vallata - Saltino - Cassano con Talbignano e Palaveggio - Morano.

VIGNOLA . . .

*V*IGNOLA - Savignano - Castelvetro - Solignano - Levizzano con giunta di Levizzano - Campiglio - Villabianca - Marano con giunta di Marano - Denzani.

PAVULLO . . .

*P*AVULLO con Montobizzo, e Torricella - Verica con Semese, Casellano, e Monterastello - Castagneto con Villabibone - Iddiano con Camorana - Benedetto con Chiagnano - Crocette con Viecave - Montebonello - Miceno - Coscogno - Festà - Montecuccolo - Renno con Sassorosso - Gajato - Montorso - Sassoguidano - Niviano, ossia Gallina morta con Lavacchio - Monzone - Montece- nere - Olina con Burgone - Camatta - Vaglio con Valdalbero - Sasso- storno - Polinago - Brandola - Frasinetti - Pianorso con Casarola e Rancidoro - Mocogno - Cadignano.

CAPI LUOGHI

S. FELICE . . .	<i>S. FELICE</i> - S. Biagio - Rivara - Camposanto - Cadecoppi con Cabianca di sopra.
NONANTOLA .	<i>NONANTOLA</i> - Redù - Stuffione - Ravarinò - Bagazzano con Villavara di sopra - Rubbiara.
MONTEFIORINO	<i>VITRIOLA CON MONTEFIORINO</i> - Rubiano con Chiosca - Farneta - Macognano - Guscioia - Casola - Lago - Romanoro - Frassinoro - Cargedolo - Riccovolto - Fontanaluccia - Pian de' Lagotti - S. Pellegrino - Sassatello - Costrignano - Susano - Savoniero - Monchio con S. Giulia - Palagano.
COMUNI DI III. RANGO.	
CONCORDIA .	<i>CONCORDIA</i> con S. Giovanni Battista Concordiese, e S. Catterina - S. Possidonio - Fossa - Vallalta.
GUIGLIA . . .	<i>GUIGLIA</i> - Rocchetta - Pieve di Trebbio - Montorsello - Rocca Malatina - Castellino - Gainazzo - Samone - Missano - Montalbano - Montecorone - Montombraro - Ciano.
MONTEFESTINO	<i>MONTEFESTINO</i> - Granarolo - Ospitaletto con Calizzano - S. Dalmazio - Ricò - Pazzano - Valle - Pompeano - Selva - Ligorzano con Bastiglia - <i>Gombola</i> .
MONTESE . . .	<i>MONTESE</i> - Jola con Monteforte - Maserno con Riva - Castelluccio di Moscheta - Salto - S. Martino - Montespecchio - Ranocchio - Montetortore - Semelano con Montalto, e

CAPI LUOGHI

	Bertocchi - Rosola con Verrucchia - Montequestiolo.
FORMIGINE . .	<i>FORMIGINE</i> - Colombaro - Corlo con Corletto - Magreta - Casinalbo - Montale.
SPILAMBERTO .	<i>SPILAMBERTO</i> - S. Vito - Castellnuovo in Piano.
FANANO . . .	<i>FANANO</i> - Lotta - Canevare - Felicarolo - Ospitale - Serrazzone - Trentino - Trignano con Selva rotta.
SESTOLA . . .	<i>SESTOLA</i> con Roncoscaglia - Vesale con Valdisasso - Rocchetta Sandri - Castellaro - Montecreto - Magrignana - Acquaria.
S. MARTINO IN RIO	<i>S. MARTINO</i> con Marzano, e Villanova - Stiolo - Trignano - Gazzata - Panzano.
RUBIERA . . .	<i>RUBIERA</i> - Fontana - S. Faustino di Rubiera - Casale - Marzaglia.
PIEVEPELAGO .	<i>PIEVEPELAGO</i> - Tagliole - Roccapelago - S. Andrea pelago - S. Anna pelago - Serpiano con Castellino di brocco - Groppo - Boccassuolo - Barigazzo.
FIUMALBO . .	<i>FIUMALBO</i> - <i>Riolunato</i> - Castello.
PROVINCIA DI REGGIO.	
COMUNI DI I. RANGO.	
REGGIO	<i>REGGIO Città</i> con Ospizio ne' Borghi - S. Maurizio - Masone - Marmirolo - Roncadella - Bagno con Corticella - Gavassa - Massenzatico - Mancasale - S. Prospero de' Strina-

CAPI LUOGHI

ti - Pratofontana - Cavazzoli - Pieve Modolena - Roncocesi - Cella - Cadè - Gaida - S. Pellegrino - Coviolo - Codemondo - Rivalta - S. Bartolomeo in Sassoforte - Fogliano - Gavasseto - Sabbione - Canali - Sesso - Cadelbosco di sotto - Cadelbosco di sopra - Argine - Seta - Bagnolo - Pieve rossa - Vezzano - Muzzadella - Montecavolo - Montalto.

COMUNI DI II. RANGO.

- CORREGGIO . .** *CORREGGIO Città* - Rio - S. Martino di Correggio - Mandrio - S. Prospero - S. Biagio - Fosondo - Mandriolo - Prato - Lemizzone - Budrio - Fazano - Canolo - Coguento - S. Michele della Fossa.
- SCANDIANO . .** *SCANDIANO Terra Nobile* - Felegara - Chiozza - Pratissolo - S. Ruffino - Jano con Gesso - Ventoso - Casalgrande - Salvaterra - Villalunga - Dinazzano - S. Antonino - Arceto - S. Donino di Liguria - Cacciola - Albinea - Montericco - Borzano - Casola - Regnano - Castello di Quercola - S. Pietro - S. Giovanni.
- NOVELLARA . .** *NOVELLARA* - S. Bernardino ne' terreni nuovi - S. Giovanni della Fossa - S. Maria della Fossa - Campagnola - Fabrico.
- BRESCELLO . .** *BRESCELLO* - Lentigione - Boretto.
- MONTECCHIO .** *MONTECCHIO* - Bibiano - Barco -

CAPI LUOGHI

**CASTELNUOVO
NE' MONTI .**

S. Terenziano di Cavriago - S. Niccolò di Cavriago - S. Ilario - Salerno.

CASTELNUOVO NE' MONTI - Gatta - Campolungo - Ginepreto - Vologno - Frassinodolo - Garfagnolo - Frascaro - Cagnola - Rosano - Vetto - Cola - Rebecca - Crevara - Felina - Busanella - Villaberza - Montecastagneto - Pieve di Castello - Nigone - Costa de' Grassi - Gazzuolo - Gottano - Busana - Talada - Cervarezza - Culagna - Valisnera - Cereto nell'Alpi - Valbona - Acquabona - Nismozza - Miscoso - Scurano.

CARPINETI . .

CARPINETI - S. Prospero delle Carpineti - Castello delle Carpineti - S. Catterina - S. Pietro - Pontone - S. Donino di Marola - Pantano - Onfiano - Pojago - Sarzano - Cortogno - Leguigno - Giandeto - Baiso - Levizzano - Pianzano - Mandra - Casteldaldo - Bebbio - Valestra - Viano - Rondinara - Visignolo - Deb- bio - S. Cassiano.

S. POLO . . .

S. POLO - Canossa - Roncaglio - Monchio - Pianzo - Quattro Castella - Roncolo - Salvarano - Casola - Canossa - Grassano - Pavullo - Pajerna - Bazzano.

**VILLA DI MI-
NOZZO . . .**

VILLA DI MINOZZO - Corniano - Cerè di Sologno - Carù - Pojano - Sologno - Quara - Costabuona - Vogno - Monzone - Cerè Marahino - Gazzano - Civago - Gova - Secchio - Cervarolo - Morsiano - Novellano -

CAPI LUOGHI	
	Febbio - Asta - Coriano - Ligonchio - Piolo - Cinque Cerri - Vaglie - Montecagno - Caprile - Ospitaletto - Casalino - Toano - Cavola - Corneto - Massa - Ceredolo - Manno.
CASTELNUOVO DI SOTTO . .	CASTELNUOVO DI SOTTO - S. Savino - Meletole - Cogruzzo - Campeggine.
COMUNI DI III. RANGO.	
GUALTIERI . .	GUALTIERI - Pieve Saliceto - S. Vittoria.
CASTELLARANO	CASTELLARANO - Roteglia - Cadiroggio - S. Valentino - Montebabbio - S. Romano con Lorano.

Incarichiamo quindi i Nostri Governatori delle suddette due Provincie di Modena, e Reggio della coerente esecuzione. Tale essendo la Sovrana Nostra Mente, e Volontà.

Dato dal Nostro Ducale Palazzo in Modena questo dì 20 Dicembre 1827.

FRANCESCO.

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc.,
Arciduca d' Austria, Principe Reale d' Ungheria,
e di Boemia.*

Avendo Noi in più incontri riconosciuto, che a promuovere la retta Amministrazione della Giustizia non bastano pienamente i metodi Giudiziarj, e le Leggi Civili, e Criminali osservate finora in questi Nostri Dominj, Ci siamo volti a considerare quali provvedimenti fossero da prendersi intorno all' attuale Legislazione, e come questa potesse meglio servire alla pubblica, e privata utilità dello Stato.

Si è da Noi pertanto veduta la necessità di correggere, e completare, di rifondere in parte, e comporre ai tempi presenti il Codice Estense, e sono state d' Ordine Nostro, e secondo la Nostra Mente stabilite le norme, giusta le quali dar principio, e compimento a tale riforma. E siccome fra non molto dovranno pubblicarsi que' Regolamenti, de' quali più grave è il bisogno, e che riguardano le Procedure Civile, e Criminale, così crediamo opportuno consiglio il preparare ad essi la via, riordinando prima d' ogni altro, e per ora, le Autorità Giudiziarie nella forma che dalle nuove Leggi si presuppone, e determinando, come segue, le rispettive loro attribuzioni, e competenze:

1. Il Nostro Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia, e di Grazia viene specialmente incaricato di tutti quegli atti, che relativi ad Amministrazione di Giustizia, od a Concessioni di Grazie partono dalla Sovrana Podestà, ed in Nostro Nome concede deroghe, abilita, dispensa sopra que' ricorsi, che da Noi per opportuno provvedimento a Lui si rimettono.

Come il primo de' Magistrati Giudiziarj, e come Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia invigila Egli pure, e provvede, perchè siano ne' Tribunali osservati i Regolamenti, e vengano colla dovuta esattezza, e sollecitudine spedite le Cause Civili, e Criminali, e sostiene inoltre, dirigendo il prelodato Supremo Consiglio, quelle particolari funzioni, che gli sono commesse col presente Decreto.

2. A rendere più semplice, e quindi più regolare, e pronto il corso degli atti attribuiti al Supremo Consiglio di Giustizia, viene questo in due Sezioni distinto, l'una del Presidente, l'altra del Vice-Presidente.

Nella prima Sezione il Presidente con due Consiglieri da Noi prescelti definisce tutti gli Affari non Contenziosi, ed Economici del Tribunale, e quelli relativi ad atti di onoraria, e volontaria Giurisdizione, proprj, o delegati al Tribunale medesimo.

Nella seconda Sezione il Vice-Presidente, ed altri due Consiglieri da Noi pure nominati conoscono in grado di Revisione di tutte quel-

le Cause Civili, o Criminali, il di cui Giudizio non sia, come in appresso, riservato al pieno Consiglio; e trasmettono, sentito l'Avvocato Generale, od a di Lui richiesta, alle inferiori Magistrature quelle norme, che più si richieggono a rendere regolare l'istruzione de' Processi Civili, e Criminali.

Si riunisce però l'una, e l'altra Sezione, ed in comune delibera ogni qualvolta si presentino in via amministrativa, o giudiziaria Affari, Cause Civili, o Criminali, che a giudizio del Presidente siano da definirsi in pieno Consiglio; ed inoltre giudicano le due Sezioni insieme riunite, in tutti quei casi in cui lo prescriva il Sovrano, quando si tratti di delitti punibili colla pena di morte, nei Giudizj di Revisione graziosa contro qualche decisione proferitasi nel Supremo Tribunale, nelle Cause di grave articolo, o d'interpretazione di Leggi da riconoscersi, e dichiararsi per tali dal Presidente, e giudicano senza l'intervento di Questo, e quindi col solo Vice-Presidente, quando si faccia luogo alla revisione da due conformi Sentenze a termini del presente Regolamento, o per concessione del Principe.

3. Li Tribunali di Giustizia residenti in Modena, ed in Reggio vengono del pari distinti in due Sezioni; l'una delle quali di prima Istanza, l'altra d'Appello.

Il Presidente del Tribunale distribuisce alle Sezioni le Cause Civili, e Criminali di loro rispettiva competenza, e provvede a tutti gli Affari non contenziosi, sentiti all'uopo, e

secondo la qualità degli oggetti i Giudici dell' una, o dell' altra Istanza.

Invigila Egli pure, perchè nel Tribunale, e nelle Giusdicenze, e Vicegerenze a questo soggette vengano colla dovuta regolarità spedite le Cause Civili, e Criminali, e dà conto al Presidente del Supremo Consiglio dell' operato de' Magistrati da Lui dipendenti.

Il Giudice Anziano, ed altri due Giudici da Noi nominati compongono la Sezione di Appello, la quale decide in seconda istanza le Cause Civili, e Criminali che giudicate furono nella Sezione di prima Istanza, e dai Giusdicenti, e Vicegerenti soggetti alla Giurisdizione del Tribunale, e trasmette all' una, ed agli altri, sentito il Procuratore Fiscale, od a richiesta del medesimo, le norme opportune a bene instruire gli atti di loro rispettiva attribuzione.

La Sezione di prima Istanza giudica delle Cause Civili, e Criminali, che sono oltre la competenza de' Giusdicenti, e Vicegerenti, e vengono queste conosciute, e definite singolarmente da uno soltanto de' Giudici, giusta la distribuzione che fatta ne viene dal Presidente del Tribunale, e ritenuto che quanto ai Giudizj Civili gli atti di Ordinatoria seguono dinanzi al Giudice a cui fu destinata la Causa, e che quanto ai Criminali proferisce Questi la propria Sentenza, senza formalità di pubblica seduta, dietro le conclusioni in iscritto del Procuratore Fiscale, e le deduzioni pure in iscritto del difensore del Reo.

4. Ritenuto l' attuale riparto delle Giusdicenze, si estende nelle Provincie di Modena, e Reggio la Giurisdizione de' Giusdicenti Locali, e sono questi competenti a conoscere di tutte quelle Cause Civili, il di cui merito principale non ecceda le modonesi lire 8000, e di tutte quelle Cause Criminali, in cui si tratti di delitti punibili con pena pecuniaria, o di carcere; o con pena mista di multa, e di carcere; trasmettendo Essi, quanto agli altri Processi Criminali da loro compilati per titoli eccedenti la propria competenza, gli atti, e le relazioni votive al Tribunale di Giustizia da distribuirsi, come sopra, ai Giudici della prima Sezione.

5. Si estendono del pari le attribuzioni de' Giudici Conciliatori, mentre questi nelle Città di Modena, e di Reggio, non avendo luogo la conciliazione, giudicano di tutte quelle Cause Civili il di cui merito principale non oltrepassi le modonesi lire 200, ed è inappellabile in via ordinaria il loro Giudizio; e d' altronde all' esperimento della conciliazione possono indistintamente ammettersi tutte quelle persone, alle quali non è permesso il contrattare senza il concorso di solennità statutarie, con che, seguendo fra le parti appuntamento conciliativo, venga questo dedotto ad atto pubblico colle forme dalla Legge prescritte.

6. Dalle Sentenze proferite nella Sezione di prima Istanza del Tribunale di Giustizia si ricorre alla Sezione d' Appello del Tribunale medesimo, per titolo di nullità, o d' ingiustizia, siano le Cause Civili, o Criminali,

qualunque sia il merito, e la qualità delle medesime, e sebbene abbiano in quelle interesse poveri, vedove, e pupilli, od altre persone specialmente tutelate dalla Legge.

7. Dalle Sentenze de' Giudicanti, e Vicegerenti si ricorre alla Sezione d' Appello di quel Tribunale di Giustizia, dal quale Essi dipendono rispettivamente; quando però il merito della Causa in materia Civile superi le modonesi lire 200, e quando in materia Criminale si fece luogo a pena pecuniaria eccedente l' indicata somma, od a pena affittiva maggiore di un mese di carcere, mentre ne' Giudizj di minore entità i Decreti di prima Istanza sortono la forza di Cosa giudicata, e non ammettono in via ordinaria l' Appello.

8. Essendo conformi i Giudizj proferiti in prima, ed in seconda Istanza, non si fa luogo in via ordinaria alla Revisione dinanzi al Supremo Consiglio di Giustizia; salvi però i casi di eccezione portati dal seguente articolo.

9. Si ammette il ricorso alla Revisione da due Sentenze conformi in tutte quelle Cause, che furono in grado d' Appello decise col dissenso di alcuno de' Giudici, purchè quanto alle Cause Civili si tratti di un merito maggiore delle modonesi lire 15000, e quanto alle Criminali sia seguita condanna alla pena della galera oltre li dieci anni; fermo d' altronde rispetto alle sentenze portanti la pena di morte il disposto dalle Leggi attuali.

10. Non essendo conformi i Giudizj pronunciati nella prima, e nella seconda Istanza, si fa luogo alla Revisione, la quale però non

si ammette in via ordinaria contro quelle Sentenze che a pieni voti si proferirono dalle Sezioni d' Appello in Cause Civili di un merito non maggiore di modonesi lire 400, e contro quelle Sentenze che in Cause Criminali a pieni voti applicarono una multa pure non eccedente le modonesi lire 400, od inflissero pena di carcere non maggiore di due Mesi.

Il presente Decreto verrà posto in attività col giorno primo del prossimo venturo Genajo 1828, confermandosi da Noi fino a nuova disposizione le vigenti Leggi in quelle parti, che non restano dal Decreto stesso immutate: Le Cause Civili, e Criminali, che si troveranno già incoate, e tuttavia pendenti alla fine del corrente mese, verranno proseguite, e decise coi metodi ora in corso; ritenuto però, che le Cause Civili, non essendo portate allo stato di spedizione entro il primo Semestre di detto anno 1828, si avranno per deserte, e si dovranno riassumere, e definire secondo il presente Piano d' organizzazione giudiziaria.

Il Nostro Consigliere Intimo per gli Affari di Giustizia, e di Grazia, e Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia è incaricato dell' esecuzione di quanto viene, come sopra, da Noi stabilito, e di porre inoltre per l' interno de' Tribunali que' Regolamenti d' ordine, che valgono a procurarne l' esatta osservanza; Tale essendo la Sovrana Nostra Mente, e Volontà.

Dato dal Nostro Ducale Palazzo in Modena questo dì 20 Dicembre 1827.

FRANCESCO.

(N. 12)

NOTIFICAZIONE IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ancora col 1. del prossimo venturo mese di Gennaio ad attivarsi dietro Sovrano Comando due nuove Stazioni Postali una in Mirandola, e l'altra in Sorbara al luogo detto *il Cristo* sono rese comuni anche a queste due Stazioni le prescrizioni fatte contenute nella Notificazione 17 Maggio 1817, e sarà osservata per le medesime la seguente

TARIFFA

POSTE	Numero delle Poste	Numero dei Cavalli	Corse		Mancie ai Postiglioni	
			a moneta di Modena	a moneta d'Italia	a moneta di Modena	a moneta d'Italia
Da Modena al Cristo, e viceversa	N. 1. 1/4	N. 2.	L. 17 18	L. 6 07	L. 4 17	L. 1 07
Dal Cristo alla Mirandola, e viceversa	" 1. 1/2	" 2.	" 21 10	" 8 25	" 5 17	" 2 25
Dalla Mirandola, al Ostrigla	" 2.	" 2.	" 28 13	" 11	" 7 16	" 3

Aumentandosi il Numero dei Cavalli si pagherà in proporzione a norma dei Prezzi stabiliti in regola di Posta.	
Per li Cavalli da sella ad uso de' Corrieri che prendono le Carrozze per ciascuno in regola di Posta	L. 7 3 4
Per due Cavalli da sella ad uso de' Corrieri straordinarj con Guida per Posta	L. 14 6 8
Mancia al Postiglione per Posta	" 3 18 2
Legni coperti a quattro ruote per Posta	" 3
Mancia agli Stallieri per ciascuna Gabbia che sorte da ogni Posta	" 13

(42)

Aumentandosi il Numero dei Cavalli si pagherà in proporzione a norma dei Prezzi stabiliti in regola di Posta.

Per li Cavalli da sella ad uso de' Corrieri che prendono le Carrozze per ciascuno in regola di Posta
Mancia al Postiglione per Posta
Legni coperti a quattro ruote per Posta
Mancia agli Stallieri per ciascuna Gabbia che sorte da ogni Posta

Modena 24 Dicembre 1827.
FILIPPO MARCHESE MOLZA.

CASLINI Segret. Gen.

(43)

(N. 13) E S T R A T T O

Di Deliberazione dell' Illmo Supremo Consiglio di Giustizia approvata da Sua Altezza Reale mediante venerato Decreto 29 Dicembre 1827.

Per effetto delle variazioni occorse nella Distrettuazione dei Comuni della Provincia Reggiana, notificate al Supremo Consiglio con Dispaccio Governativo 22 Novembre 1827 N. 9111; e ritenuto vigente il principio stabilito nel Proemio della Notificazione 18 Settembre 1816, che il Comparto territoriale degli Uffizj Giudiziarj sia reso uniforme a quello delle Amministrazioni Comunali resta determinato:

1. Che all'attual Circondario della Giurisdizione Civile, e Criminale di Reggio debbano aggiungersi le seguenti Ville staccate da quello della Giurisdizione di Montecchio, cioè *Gaidda - Cadè - e Campeggine*, unita al Comune, e perciò soggetta alla Vicegerenza di Castelnuovo di sotto.
2. Ed all'attual Circondario della Giurisdizione di Castelnuovo ne' Monti la Villa di - *Busanella*, staccata dal Comune delle Carpineti.
3. Ed all'attual Circondario della Giurisdizione di Minozzo le Ville di - *Cavola - Corneto - Massa - Ceredolo - Manno* - staccate dall'anzidetto Comune delle Carpineti.

4. Ed all'attual Circondario della Giurisdicenza delle Carpineti le Ville di *Debbio - e S. Cassiano*, staccate dal Comune di Castellarano.

5. Ed all'attual Circondario della Vicegerenza di Castellarano la Villa di - *S. Romano* - staccata dal ridetto Comune delle Carpineti.

Per Estratto conforme dagli Atti dell' Illmo Supremo Consiglio di Giustizia.

GIO. BATT. Dott. CHIROSSI Canc.

Visto

IL CONSIGLIERE INTIMO PRESIDENTE

SCOZIA.

INDICE

8 Marzo 1827.

Aviso di S. E. il Sig. Governatore di Reggio sulla decretata sequestrazione delle acque del Crostolo dal punto del Bocco sino all'incile del Canale di Albinea, con prefinizione di termine agli interessati per far valere i diritti pag. 3.

18 Aprile.

Notificazione di S. E. il Sig. Intendente Generale dei Beni Camerali ecc. circa la proroga concessa da S. A. R. agli Stabilimenti Ecclesiastici del beneficio dell'escussione privilegiata fino a tutto il 1828 per la esigenza delle rendite del Patrimonio Ecclesiastico loro cedute. 4.

30 detto,

Decreto di S. A. R. con cui ai Debitori gravati d'ipoteca per un valor maggiore della somma del debito si attribuisce diritto di chiederne la riduzione, e si fissano le norme regolatrici dell'azione relativa 5.

9 Maggio.

Notificazione di S. E. il Sig. Governatore di Reggio portante prescrizioni dirette ad impedire i danni cagionati ai fondi rustici per fatto di persone, o col mezzo di bestie, sotto comminatoria di varie multe ne' casi diversi di contravvenzione 7.

26 Giugno.

Proclama di S. E. il Sig. Ministro di Pubblica Economia, col quale annunciandosi la seguita Classificazione dei crediti verso lo Stato per somministrazioni dette d' Alloggi seguite dal 1796 al 1802, si indica pure in qual misura, e con quali avvertenze si procederà alla dimissione dei Creditori per tal titolo 9.

2 Luglio.

Notificazione di S. E. il Sig. Governatore di Reggio in cui, promulgata la stabilita confinazione de' boschi di proprietà Sovrana si proibisce l'introdurvi, od abbandonarvi bestiami in pascolo, il recidervi piante, sotto comminatoria di multe e pene diverse 12.

15 Settembre.

Proclama di S. E. il Sig. Ministro di Pubblica Economia, indicante la compiutasi liquidazione di varj titoli creditorj contro lo Stato, le incombenze cui soddisfar deggiono i Creditori notati ne' diversi Elenchi, le norme stabilite per la di loro dimissione, ed i termini entro i quali potranno far valere i proprj diritti 14.

27 Ottobre.

Altro Proclama della prelodata E. S. con cui viene attivata la tariffa della tassa di transito delle Barche pel nuovo Sostegno detto di Albareto formato sul Canale Naviglio 17.

15 Dicembre.

Avviso dell' Illmo Sig. Podestà della Comune sulla istituzione di un ulteriore Regolamento per la pubblica Gabella de' Grani, onde ottenere maggior concorso di venditori, e più certe norme per la formazione del settimanale Calmiere al pane 20.

20 detto.

Decreto di S. A. R., che determina la distrettuazione delle due Provincie di

Modena, e di Reggio, dietro le variazioni e cambiamenti ordinati posteriormente al 29 Dicembre 1815. 27.

Adi detto.

Altro Decreto Sovrano portante le disposizioni preparatorie all'attivazione di nuovi regolamenti intorno le procedure Civile, e Criminale, epperchè frattanto la riordinazione delle Magistrature giudiziarie, e la determinazione delle rispettive loro attribuzioni ed incombenze 35.

24 detto.

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze sullo stabilimento e regolamenti delle due nuove stazioni Postali fissate alla Mirandola, ed in Sorbara, non che sulla tariffa per le medesime determinata 42.

29 detto.

Estratto di Deliberazione del Supremo Consiglio di Giustizia, approvata da S. A. R., con la quale indicansi varj cambiamenti nella giurisdizione territoriale delle Giusdicenze di Reggio-Castelnuovo ne' Monti - Carpineti - Minozzo - e Vicegerenza di Castellarano - al seguito della nuova Distrettuazione della Provincia di Reggio 43.